



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04 del 01/10/2013

Ricorso dell'atleta AVANZO MARTINA per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD PALLAVOLO VALSUGANA (Cod. Fipav 06.024.0364).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente-assistente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Avanzo Martina, esaminata la documentazione allegata al medesimo

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 23 luglio 2013, regolarmente ricevuta in data 26 luglio 2013, l'Atleta Avanzo Martina, anche a mezzo del genitore esercente la potestà, richiedeva in via amichevole, alla ASD Pallavolo Valsugana (PD) il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, senza ottenere risposta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 21 agosto 2013 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, rappresentando di aver partecipato nella stagione 2012-2013 al campionato nazionale di serie B/1, al campionato regionale di serie C nonché al campionato Under 18, in prestito alla ASD Pio X di Padova. Richiamava altresì la circostanza che la ASD Pallavolo Valsugana aveva la prima squadra retrocessa dalla serie D in Prima Divisione da ciò ritenendo inadeguata tale società alla crescita sportiva della ricorrente.
- Si costituiva la controparte eccependo che, nel corso della passata stagione, aveva attivato 8 gruppi con 123 atlete tesserate, partecipando alle varie categorie giovanili ed utilizzando i campionati seniores al solo fine dello sviluppo tecnico delle ragazze più giovani, senza considerare il risultato agonistico. Nella stagione precedente aveva inteso rinunciare alle



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04 del 01/10/2013

prestazioni della ricorrente solo in considerazione della richiesta dell'atleta di poter svolgere attività in altra società, che aveva manifestato uno specifico interesse ad ottenerne il prestito. In questa stagione sportiva riteneva prevalente il proprio interesse a beneficiare delle prestazioni delle proprie tesserate, in particolare della ricorrente, il tutto in un'ottica di crescita tecnica e sportiva delle stesse, esclusivamente facenti parte del vivaio.

- All'esito del dibattimento veniva altresì specificato che l'atleta, nella precedente stagione aveva disputato il campionato di serie C e Under 18 (con due presenze, di cui una effettiva per pochi punti, in serie B/1).
- La società Pallavolo Valsugana specificava di puntare essenzialmente al settore giovanile, che lo scorso anno aveva partecipato alla serie D quale "società giovane", con una media di età nettamente inferiore alle altre partecipanti al campionato. In quest'ottica anche la retrocessione in Prima Divisione non è da considerarsi quale elemento di "penalizzazione tecnica", ma si tratta di una forma di crescita per le ragazze (anni '95 e seguenti) provenienti dal vivaio, che possono partecipare ad un campionato seniores.
- Il sodalizio puntualizzava altresì che per la stagione 2013-2014 non è pervenuta alcuna richiesta, neppure per un prestito, da parte di altre società per l'atleta richiedente lo svincolo; mentre la ASD Pallavolo Valsugana parteciperà al campionato Under 18 di categoria, oltre alla Prima Divisione, in cui l'atleta potrebbe ben figurare.
- La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e pertanto non merita di essere accolto.

All'esito del dibattimento è infatti emerso che, dopo il prestito "gratuito" all'ASD Pio X effettuato nella precedente stagione sportiva, non è giunta alla società ASD Pallavolo Valsugana alcuna richiesta né di prestito, né tantomeno di cessione definitiva per la ricorrente. Tale circostanza peraltro non è neppure stata dimostrata dalla ricorrente, che in sede di udienza non ha fornito alcun elemento concreto di prova dell'interesse e/o di richieste avanzate da parte di sodalizi che



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04 del 01/10/2013

partecipino a campionati superiori rispetto a quelli a cui ha dichiarato di voler partecipare la ASD Pallavolo Valsugana (Under 18 e Prima Divisione).

In merito alle lamentate carenze nella crescita tecnica delle giocatrici da parte della ricorrente, che si riassumono sostanzialmente nella retrocessione dalla serie D della prima squadra nell'anno precedente e nelle asserite continue sconfitte, esse appaiono mere valutazioni soggettive, che non costituiscono motivo di giusta causa ai sensi del regolamento.

Non ritenuto pertanto sussistente il dedotto motivo di ricorso, né altro rilevabile d'ufficio

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta nonché la restituzione della tassa versata dal sodalizio.

Affissione all'Albo il 01/10/2013

f.to il segretario FF
Andrea Canzian

f.to il Presidente
Pietro Bianzale